



COMUNE DI MONTEVARCHI  
PROVINCIA DI AREZZO

**Determinazione n° 901 del 28/10/2024**

Settore: 2° SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA  
Ufficio proponente: SERVIZIO URBANISTICA

**OGGETTO: INCARICO PER COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  
AFFERENTI ALLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DAL C.T.U. IN SEDE DI ATP  
PRESSO IL T.A.R. TOSCANA R.G. 248/2021**

IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- il Comune stipulava in data 15 marzo 2007 con la Società ed i sig.ri Alberto Nannicini, Silvia Nannicini e Lorenza Nannicini, a rogito del Notaio Roberto Pisapia, una convenzione urbanistica avente ad oggetto la “realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ai fini della edificazione del comparto posto in Comune di Montevarchi, via Guglielmo Marconi, identificato dal vigente R.U. come area di trasformazione “via Marconi 1”(AT\_R9)”;
- che tra le OO.UU di cui alla prima fase espressamente previste dall’art. 4 figurava anche la realizzazione delle “fognature complete di tubazioni per acque meteoriche e nere, pozzetti centrali e loro allacciamento alle fognature esistenti”;
- che il progetto di cui alle OO.UU prevedeva la predisposizione degli scarichi delle acque per i singoli lotti rinviando ai successivi permessi di costruire relativi alla realizzazione degli edifici privati la definizione e rappresentazione degli scarichi medesimi;
- in data 3 maggio 2007 veniva rilasciato PDC n. 25 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione “secondo il progetto costituito dalla relazione tecnica, documentazione fotografica e tavole grafiche” ivi allegate;
- nella relazione tecnica allegata al PDC n. 25 veniva previsto che “In corrispondenza della zona a verde pubblico lungo il canale Battagli, sarà [...] realizzata una vasca volano secondo il progetto idrogeologico a firma dell’Ing. Mauro Gori [...]” e che “le acque meteoriche dell’area di trasformazione residenziale AR\_R9, mantenute separate dalle acque nere, saranno inviate direttamente al reticolo idrografico minore posto ai margini del perimetro di intervento, recapitandole in un tombino che sottopassa il canale Battagli, a circa 250 metri ad est del limite del comparto. La fognatura meteorica sarà inoltre corredata da una vasca volano a bocca tarata posta in prossimità del Berignolo e sarà ricavata come depressione di una zona a verde”;
- in data 25 giugno 2008 il Comune rilasciava, a valere come collaudo provvisorio, certificazione attestante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione della prima fase;
- in data 30 maggio 2019 perveniva al Comune segnalazione con richiesta di intervento da parte della proprietaria, sig.ra Bochiccio, dell’appartamento posto in via Parigi n. 26, identificato catastalmente al foglio 7, particella 2017 sub 3 e 4, di cui al lotto 6, per allagamento della propria abitazione, oltre a segnalazione del Comando dei Vigili del Fuoco per un intervento eseguito in data 27 maggio 2019 sempre per una problematica di allagamento intervenuta nella zona del comparto;

- a seguito di sopralluogo presso l'edificio veniva accertato dal Comune l'avvenuta realizzazione degli scarichi in difformità al progetto allegato al P.D.C. n. 7 del 28 marzo 2017 e successiva variante n. 28 del 12 dicembre 2017 accertando che “le acque che provengono dai pluviali del garage nonché dall'intero resede e da un pozzetto ivi presente – non rappresentato nel Permesso di costruire – non confluiscono nei pozzetti posti sulla strada prospiciente gli accessi principali dell'edificio, come previsto dallo schema scarichi del medesimo Permesso di costruire 7/2017 e Variante 28/2017, ma scaricano direttamente nel canale di proprietà della particella limitrofa”;
- con comunicazione del Direttore dei Lavori del 15 novembre 2019 veniva confermato la realizzazione difforme degli scarichi, esprimendo la sua disponibilità e quella della Impresa ad un ripristino degli stessi previo assenso della proprietà dell'edificio;
- in data 13 dicembre 2019 il Comune emetteva ordinanza di demolizione n. 334 con la quale intimava alla Impresa, quale intestataria del permesso di costruire n. 7/2017, impresa esecutrice dei lavori e soggetto obbligato a realizzare le opere di urbanizzazione della lottizzazione, nonché al Direttore dei Lavori Ing. Magi la “rimozione delle condotte di scarico sul canale su proprietà confinante, realizzate in difformità dal titolo abilitativo e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi con contestuale intimazione all'adeguamento degli scarichi in conformità al relativo schema allegato al Permesso di costruire e successiva variante sopra citata, entro non oltre due mesi dalla data di ricevimento del presente atto, ai sensi dell'art. 206 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e art. 34, co. 1 del D.P.R 380/2001”;
- il D.L., Ing. Magi con nota del 7 febbraio 2020 comunicava al Comune la fine dei lavori di adeguamento del sistema di smaltimento degli scarichi in conformità allo schema allegato al PDC 7/2017 e 28/2017 ovvero “riportando tutte le acque meteoriche delle coperture nel collettore originario frontale posto su via Parigi”;
- con nota del 10 giugno 2020 la sig.ra Bochiccio comunicava al Comune il permanere dei fenomeni di allagamento e dei connessi problemi alla proprietà nonostante i lavori compiuti dall'Impresa in ottemperanza della Ordinanza di demolizione n. 334/2019;
- a seguito di sopralluoghi successivi il Comune poteva evidenziare la sussistenza di difformità che interessavano non solo il lotto n. 6, ma anche i lotti adiacenti (lotti n. 4 e 5) concernenti anche gli allacci degli scarichi rispetto al PDC delle OO.UU. n. 25/2007;
- con nota del 22 giugno il Comune diffidava la Società al deposito della documentazione necessaria alla chiusura degli impegni convenzionali relativi alle OO.UU ed inoltrava comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 per la verifica della conformità urbanistica degli interventi realizzati nell'immobile di cui al Lotto n.6 e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche;
- in data 3 novembre il D.L. depositava il collaudo delle OO.UU rappresentando che tra le varianti apportate vi fossero “Lievi modifiche nelle linee meteoriche con lievi spostamenti pozzettoni e caditoie”;
- il Comune con comunicazione del 10 novembre 2020 dichiarava irricevibile il collaudo senza prendere in carico le OO.UU in considerazione delle riscontrate difformità della stessa tavola allegata al collaudo circa la effettiva realizzazione delle condotte delle acque meteoriche e dei reflui;
- in data 2 marzo 2021 il Comune di Montevarchi depositava presso il T.A.R. Toscana ricorso per ATP ai sensi dell'art. 696 e/o 696 bis c.p.c. al fine di veder accertato: a) la natura dei vizi e delle difformità della rete generale delle acque meteoriche rispetto a quanto previsto nel P.D.C. n. 25/2007; b) la natura dei vizi e delle difformità della rete delle acque meteoriche relative al Lotto n. 6, rispetto al P.D.C. n. 7/2017 e annesse varianti; c) le cause tecniche oggettive che determinano i frequenti allagamenti delle aree oggetto di lottizzazione e nello specifico del Lotto n. 6 riconducibili ai vizi della rete delle acque meteoriche riscontrate con indicazione dei costi necessari al Comune per un loro ripristino a regola d'arte; d) la sussistenza di vizi progettuali iniziali a prescindere dei vizi e delle difformità delle opere come realizzate; e) il costo complessivo ed il conseguente credito a favore del Comune per effetto della inesatta esecuzione degli obblighi convenzionali assunti dalla Impresa e dagli altri soggetti lottizzanti comprensivo anche dei costi e degli adempimenti che il Comune sarà tenuto a sostenere per l'esecuzione in danno e per la progettazione ed esecuzione dei lavori eventualmente necessari per sopperire ai vizi progettuali ove riscontrati;
- il CTU nominato dal T.A.R., Dott. Ing. Alagona, depositava in data 31 ottobre 2022 la sua relazione tecnica nell'ambito del suddetto giudizio di A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., precisando che “le differenze riscontrabili dal raffronto tra realizzato – inteso, quindi, come lo stato dei luoghi accertato durante le operazioni peritali e riportato nella restituzione grafica del rilievo effettuato – ed assentito – inteso come l'insieme dei permessi di costruire rilasciati – sono molteplici”;
- il CTU nella sua relazione tecnica osservava (con riferimento ad una parte dei vizi e difformità riscontrati relativi alle opere realizzate) che “la soluzione che propone lo scrivente dovendo essere “legittima” dovrà prevedere lo scarico del

lotto n. 4 tutto all'interno del perimetro del lotto stesso ed un sistema di sollevamento ciascuno per quelli delle acque meteoriche provenienti dai lotti n. 5 e 6 non altrimenti scaricabili" e che "tale soluzione, certamente legittima, da un punto di vista tecnico non è per i lotti n. 5 e 6 la più efficace ed efficiente; difatti, se per il lotto n. 4 e per i suoi abitanti, ad intervento eseguito a regola d'arte, nulla nella sostanza cambierà, per i lotti n. 5 e 6 o meglio per i rispettivi abitanti occorrerà gestire e mantenere il sistema di sollevamento installato che per garantire la massima efficacia dovrà essere dotato di gruppo elettrogeno. In altri termini, il valore della difformità e del vizio accertati dovrebbe tener conto anche dei sicuri (ma difficilmente quantificabili) costi di manutenzione periodica meccanica ed elettrica e di consumo del sistema nel suo complesso nonché dei minori spazi per la presenza del gruppo elettrogeno, costi che altrimenti ricadrebbero sugli abitanti dei due lotti" (soluzione primaria proposta dal CTU);

- il CTU nella suddetta relazione osservava inoltre che l'autocontenimento idraulico "previa modifica alla Convenzione urbanistica, potrebbe essere realizzato, senza di fatto disturbo alcuno per gli abitanti dei lotti né per lavori, né per costi e neppure per le future manutenzioni, al di fuori dell'area del comparto edilizio attraverso lo scarico delle acque meteoriche raccolte a quota del piano interrato dai lotti n. 5 e 6 (e volendo dal n. 4) direttamente a gravità nel fosso presente a sud degli stessi (come avveniva in origine) che, allo scopo adeguato e rimodellato, garantirebbe, insieme alla vasca volano, l'invarianza idraulica del comparto edilizio (e dell'area dell'ex pastificio). Questa soluzione, che per inciso eliminerebbe (al pari del sollevamento) anche la problematica degli allagamenti lamentati, da un punto di vista tecnico è certamente più efficace ed efficiente di quella con i sistemi di sollevamento ed è stata l'ultima, in ordine temporale, proposta dalla Massini & Gori S.r.l., per il tramite del proprio C.T.P., per tentare di addivenire ad un accordo extragiudiziale" (soluzione secondaria indicata dal CTU e proposta da Massini & Gori);

- il Comune di Montevarchi, a fronte delle difformità tra realizzato e assentito accertate dal CTU e delle soluzioni proposte dallo stesso CTU con riferimento agli scarichi delle acque meteoriche, nonché a fronte della proposta progettuale della Società, ha preso contatto con la medesima al fine di individuare gli adempimenti tecnico-amministrativi necessari al ripristino delle condizioni autorizzate e alla funzionalità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del comparto edificatorio;

- la Società provvedeva dunque ad inviare in data 8 maggio 2023 al Comune una relazione contenente una proposta tecnica che permettesse la risoluzione dei vizi e la regolarizzazione edilizia e urbanistica del comparto con la quale chiedeva, previa stipula di accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 Legge 241/1990, di poter realizzare gli scarichi delle acque meteoriche al di fuori del perimetro del comparto, con assunzione degli obblighi di manutenzione a carico dei soggetti proprietari dei lotti, oltre assunzione a proprio carico degli oneri di collaudo;

- l'iter veniva interrotto a seguito delle difficoltà riscontrate dalla Società nel conseguire gli atti di assenso di tutti i proprietari delle aree extra comparto interessate dai lavori di adeguamento previsti in progetto;

- in data 3 gennaio 2024 veniva inviata dalla Società al Comune una nuova soluzione progettuale con la quale si dava atto della necessità del rilascio dell'atto di assenso per i soli proprietari della particella n. 1425, Foglio n. 7 (già conseguita in data 8 maggio 2023) in quanto unica ad essere interessata dalla condotta di scarico per i Lotti n. 4 e 5 mentre per il Lotto n. 6 si avanzava la diversa soluzione di realizzazione di un sistema di sollevamento delle acque meteoriche (come prospettato dal C.T.U. in prima soluzione);

- con lettera di riscontro del 12 gennaio 2024 il Comune di Montevarchi riscontrava positivamente la soluzione progettuale proposta dalla Società e invitava la stessa a presentare entro 15 giorni il progetto esecutivo delle opere munito, tra gli altri, delle tavole progettuali e della relazione tecnica comprensiva dell'attestazione di invarianza idraulica riferita all'intero comparto;

- con nota del 22 gennaio 2024 la Società formulava prima istanza di proroga motivata anche dalla necessità di verificare anche per il Lotto n. 6 la medesima soluzione progettuale proposta per i Lotti n. 4 e 5 a seguito della mutata posizione assunta dai proprietari dell'immobile;

- in data 1° marzo 2024 a seguito di incontro tenutosi presso il Comune in data 8 febbraio 2024, veniva inoltrato dall'Ing. Benvenuti, quale tecnico incaricato dalla Società, una nota contenente la descrizione delle attività da espletare, tra cui: "a) Esecuzione di rilievo topografico aggiornato da parte di topografo incaricato dalla Massini e Gori s.r.l.; b) Elaborazione rilievo; c) Indagine catastale da parte di topografo incaricato dalla Massini & Gori s.r.l.; d) Raccolta ed analisi del quadro conoscitivo; e) Definizione soluzione progettuale Lotto 6 per la gestione delle acque meteoriche di concerto con la proprietà; f) Studio a supporto del sistema di scarichi dei Lotti 4, 5 e 6 mediante nuova condotta fuori comparto con recapito su via Masini" con consegna preventivata a 30 giorni dalla conclusione delle indagini catastali;

- in data 27 marzo 2024 si teneva seconda riunione presso i locali del Comune in occasione della quale veniva presentata dalla Società la propria proposta di progetto di livello esecutivo volta alla risoluzione delle problematiche

evidenziate dal C.T.U. in sede di ATP presso il T.A.R. Toscana R.G. 248/2021 ed al fine di portare a conclusione le operazioni di collaudo delle OO.UU del comparto;

- in data 29 marzo 2024 (prot. ...) veniva depositata dalla Società il progetto esecutivo redatto a cura dell'Ing. Magi munita della Relazione tecnica di studio idrologico-idraulico a firma dell'Ing. Benvenuti con la quale si prevede la "la realizzazione di una nuova linea di drenaggio che riceve le acque meteoriche provenienti dai Lotti 4, 5, 6 e dalla strada centrale rispetto alle abitazioni" mediante posa di: "DN315 che raccoglie le acque meteoriche dal Lotto 4, Lotto 5 e dal solo resede del Lotto 6; DN400 in continuità con il DN315, lungo via Masini fino al recapito nell'area di laminazione. Su questa condotta dovrà essere collegata la condotta di drenaggio DN315 che drena la viabilità centrale tra l'edificato" nonché, con riferimento al Lotto n. 6, una "riorganizzazione della rete di drenaggio in modo da recapitare le acque meteoriche alla vasca volano prevista ai fini di garantire l'invarianza idraulica del comparto edificatorio";

- in data 10 luglio 2024, il Comune, tramite il proprio legale, riscontrava la documentazione inviata formulando le proprie osservazioni e richieste di integrazioni prima di sottoporle al nominando organo di collaudo;

- al fine di meglio delineare gli aspetti progettuali oggetto della comunicazione di cui al punto che precede per i quali si rende quindi necessaria una ulteriore definizione tra le Parti il Comune, ritenendo opportuno procedere alla nomina dell'organo di collaudo;

- in data 5 agosto 2024 l'Ing. Paolo Pucci di H.S. INGEGNERIA srl ha inoltrato preventivo per l'attività di "collaudo delle opere di urbanizzazione a seguito dell'ATP presso il T.A.R. Toscana RG 284/2021" determinate in € 3.126,50 oltre IVA e INARCASSA per un totale di €3.966,90 che veniva sottoposto alla Società per accettazione;

- in data 24 settembre 2024 la Società dichiarava di accettare il preventivo;

- che l'attività si sostanzierà nei confronti con i progettisti, operazioni di collaudo tecnico amministrativo in sito durante l'esecuzione dei lavori, revisione tecnico contabile, riunione di coordinamento e confronto con l'Amministrazione Comunale afferenti le opere oggetto di nuovo intervento a seguito dell'ATP.

#### **Considerato che:**

- in relazione all'ammontare presunto della spesa per l'incarico trova applicazione l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale per appalti di servizi di valore inferiore a 140.000 euro si procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

**Considerato inoltre che** la ragione del ricorso all'affidamento diretto è rinvenibile nella necessità di procedere celermente all'affidamento e di consentire l'esecuzione del servizio con immediatezza, considerato che in seguito all'adozione degli strumenti urbanistici il quadro della pianificazione è delineato e necessita di uno strumento di verifica delle previsioni che possa anche apportare soluzioni migliorative al traffico e agli spostamenti;

#### **Tenuto conto che:**

- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

- il Comune di Monteverchi è abilitato a svolgere le procedure di appalto di lavori e di acquisizione di beni, forniture e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da START, il Sistema telematico di acquisti che la Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore di riferimento, ha messo a disposizione degli enti del proprio territorio;

- in tema di qualificazione della stazione appaltante, questo Ente risulta iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

**Dato atto che** l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

#### **Considerato che:**

- per l'individuazione del Professionista a cui affidare i servizi tecnici in argomento, in data 18/10/2024 il RUP ha avviato sul Sistema START la procedura di affidamento diretto n. 044630/2024, espletando una indagine esplorativa informale e speditiva, mediante richiesta di offerta a Ing. Paolo Pucci della società H.S. INGEGNERIA S.R.L. (P.IVA: 01952520466) con sede in Via Bonistallo, 39 - 50053 Empoli (FI) ;

- nella richiesta di preventivo venivano richieste le prestazioni di collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione a seguito dell'ATP presso il T.A.R. Toscana RG 284/2021”

- la prestazione si intende completata e regolarmente eseguita solamente ad avvenuta approvazione da parte degli organi competenti del documento di collaudo;

- l'importo previsto dal Comune per la prestazione in oggetto, comprensivo di tutte le spese e le prestazioni richieste, è pari a € 3.966,90 (tremilanovecentosessatasei/00) comprensiva di oneri previdenziali, oltre IVA;

**Dato atto che:**

- in data 23/10/2024 la società H.S. INGEGNERIA S.R.L. (P.IVA: 01952520466) con sede in Via Bonistallo, 39 - 50053 Empoli (FI), ha formulato la propria offerta economica per la procedura in argomento confermando l'importo complessivo di € 3.966,90 (tremilanovecentosessatasei/00) comprensiva di oneri previdenziali, oltre IVA;

**Attestato che** il compenso stabilito nell'offerta presentata risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione

**Dato atto che** la società H.S. INGEGNERIA S.R.L. (P.IVA: 01952520466), come risultante dalle dichiarazioni rese nella parte IV lettera C del DGUE inviato e dettagliato nel Curriculum vitae dei professionisti, risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

**Precisato che** la procedura di negoziazione per l'affidamento diretto dell'incarico di cui trattasi è svolta nel rispetto dei principi del risultato e dell'accesso al mercato e della rotazione, come previsti art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;

**Appurato che** per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP) e risulta nullo l'importo degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere alla società;

**Dato atto** che Durc è stato richiesto con protocollo Inarcassa 1503426.25/10/2024 e che l'efficacia del contratto avverrà a seguito dell'espletamento di tutti i controlli;

**Dato atto che**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell'art. 17 del d.Lgs 36/2023 occorre adottare la presente decisione di contrarre, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Precisato che** con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**Dato atto che:**

- a) l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto è svolto attraverso il suindicato Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana (START), mediante il quale sono state gestite le fasi di richiesta e di presentazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici invitati a presentare offerta;
- b) tutta la documentazione prodotta in relazione alla presente procedura di affidamento risulta conservata agli atti dell'Ufficio e presso l'archivio informatico della suddetta piattaforma telematica e l'intero procedimento amministrativo risulta tracciabile;
- c) il codice identificativo di gara è il seguente: **B3F60D594F**

**Visto** l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Atteso che** qualora lo stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

**Visti altresì:**

- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

**Visto** il piano esecutivo di gestione dell'anno 2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 04/01/2024;

**Ritenuto** di dovere impegnare la somma complessiva di € 3.966,90 (tremilanovecentosessatasei/00) nell'annualità 2024 al capitolo PEG 4000.69, macro aggregato 01.06.2.02 P.Fin. U.2.02.01.09.99 – Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare – Alienazione aree e fabbricati finanziati nel capitolo PEG 4080.01 - Alienazione di Beni immobili;

**Ritenuto** che il rimborso da parte della società Massini & Gori Srl dovrà essere accertato e incassato sul capitolo in entrata PEG 4845.01 – TRASFER. DI CAPITALE DA PRIVATI, categoria 4.0200.03 P.Fin. 4.02.03.03.999;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n. 1 del 5/01/2023 modificato con decreto n. 52 del 10/10/2023 con il quale veniva conferito l'Arch. Patrizia Belardini, l'incarico di direzione del 2° Settore Urbanistica edilizia, nonché la responsabilità direzionale della U.O.A. Sviluppo economico – SUAP Sportello Unico attività produttive, così come definito nella deliberazione G.C. n. 325 del 20.12.2022;

**Visto** il d.lgs. n. 118/2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”.

**Considerato che** ai sensi dell'art.147-*bis* del d.lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del d.l. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Osservato il giusto procedimento *ex* legge 7 agosto 1990, n. 241.

### DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, a Ing. Paolo Pucci dello studio di ingegneria H.S. INGEGNERIA S.R.L. (P.IVA: 01952520466) con sede in Via Bonistallo, 39 - 50053 Empoli (FI) l'incarico di “collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione a seguito dell'ATP presso il T.A.R. Toscana RG 284/2021” per il Comune di Montevarchi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;
- 3) di prendere atto che detto affidatario non ha conseguito due consecutivi affidamenti che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi;
- 4) di disporre che la stipula del contratto avvenga nella forma telematica, in conformità con l'art. 18 comma 1 e art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata;
- 5) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di contratto, mentre il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- 6) di dare atto che sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese dai professionisti e che solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti l'aggiudicazione sarà efficace;
- 7) di dare atto che la sottoscrizione della determinazione equivale a sottoscrizione di contratto;
- 8) di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € **3.966,90 (tremilanovecentosessatasei/00)**, comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA nella misura di legge, approvando la seguente articolazione economica dell'affidamento:

A: Onorario per prestazioni professionali :	€ 3.126,50
B: Contributo integrativo 4% INARCASSA (4% di A):	€ 125,06
C: IVA (22% di A+B)	€ 715,34
Totale (A+B+C)	€ 3.966,90

9) di impegnare a favore del creditore come sopra indicato, nel rispetto dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011 ed in relazione all'affidamento disposto con il presente atto, la somma complessiva di € **3.966,90 (tremilanovecentosessatasei/00)** nel seguente modo:

10) di impegnare la somma complessiva di € 3.966,90 (tremilanovecentosessatasei/00) nell'annualità 2024 al capitolo PEG 4000.69, macro aggregato 01.06.2.02 P.Fin. U.2.02.01.09.999 – Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare – Alienazione aree e fabbricati finanziati nel capitolo PEG 4080.01 - Alienazione di Beni immobili;

11) di provvedere al rimborso per € 3.966,90 da parte della società Massini & Gori Srl che dovrà essere accertato e incassato sul capitolo in entrata PEG 4845.01 PEG 4845.01 – TRASFER. DI CAPITALE DA PRIVATI, categoria 4.0200.03 P.Fin. 4.02.03.03.999;

- 12) di dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: **B3F60D594F**;
- 13) di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è Arch. Ugo Fabbri;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati, e con le regole di finanza pubblica;
- 15) di trasmettere al responsabile del servizio economico – finanziario il presente atto, che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 16) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online dell'Ente;
- 17) di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati all'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto.

Montevarchi, 28/10/2024

IL DIRIGENTE  
PATRIZIA BELARDINI / ArubaPEC S.p.A.

*Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.*